



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO - FINANZIARIO

copia

n. 101  
data  
08.03.2011

OGGETTO: **Servizio Tributi. Revoca Concessione per occupazione suolo pubblico temporanea, "Mercato Settimanale", Via G.MATTEOTTI - Sig.D'ANGELO ENZO.**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di responsabile del Dipartimento;
- Vista l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica n. 184 del 30.12.2003 rilasciata dall'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa con la quale assegnava il posteggio n. 53 della superficie di mq. 30,87 in via G. Matteotti nel "mercato settimanale" di questo Comune, al sig. D'ANGELO ENZO nato a Frattamaggiore (NA) il 31.07.1958 ed ivi residente in VIA II Traversa Fiume, n. 21;
- Visto il Regolamento della concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 9.10.1998 e successive integrazioni e modificazioni e con cui è stata approvata la tariffa per la determinazione del canone (Delib. C.C. n. 15/1999);
- Visto il regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delib. C.C. n. 68 del 20.11.1998;
- Vista la Delib. C.C. n. 9 del 29/03.2000;
- Visto in particolare l'art. 5 del regolamento C.O.S.A.P vigente;
- Visto il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Delib. C.C. n. 29 del 30.06.2000;
- Vista la L.R. n. 33/1999 che disciplina il limite massimo consentito delle assenze degli operatori di posteggio con concessioni decennali presso il mercato settimanale;
- Visto il totale delle assenze rilevato dal Comando di Polizia Municipale;
- Visto il Dec. Legs. n. 267/2000;

### REVOCA

Al Sig. D'ANGELO ENZO nato a Frattamaggiore (NA) il 31.07.1958 ed ivi residente in VIA II Traversa Fiume, n. 21, cod. fiscale : DNG NZE 58L31 D789W, di occupare in modo:

#### temporaneo

il suolo pubblico ( cat.II ), in **Via G. MATTEOTTI**, della superficie complessiva di mq. 30,87, individuata nel posteggio nr. 53 in occasione del "**mercato settimanale**" (**mercoledì**) con decorrenza immediata, per i motivi sopra riportati;

- Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste dal Regolamento.

Il concessionario decade dalla concessione di occupazione suolo pubblico temporaneo presso il mercato settimanale se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
  - realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
  - non utilizza il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi durante l'anno solare;
- La presente determinazione, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.

**IL RESPONSABILE DEL 2° DIPARTIMENTO**

f.to (Rag. Rachele Mastrantoni)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **10/03/2011**;

■ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 9/3/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale

Priverno lì 8/3/2011

Il responsabile del dipartimento

Rag Mastrantoni Rachele